

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/600 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2020****recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 25, 31, 38, 54 e 57,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle ampie restrizioni ai movimenti messe in atto dagli Stati membri, gli agricoltori, i viticoltori, i produttori di olio di oliva e gli apicoltori si trovano a far fronte a difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. I problemi logistici e la carenza di manodopera li hanno esposti alla perturbazione economica provocata dalla pandemia. In particolare, stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce dell'insieme di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a talune disposizioni di diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione <sup>(2)</sup>, le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a determinate condizioni. Deve essere dimostrato, tra l'altro, che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori e che dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. In considerazione della pandemia di Covid-19, è necessario derogare all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2021. Per lo stesso motivo, è necessario derogare anche all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2020.
- (3) Le misure adottate dai governi negli ultimi mesi per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura di alberghi, bar e ristoranti, la limitazione della circolazione delle persone e delle merci allo stretto indispensabile e la chiusura di alcune frontiere all'interno dell'Unione, stanno avendo ripercussioni negative sul settore vitivinicolo dell'Unione. Si calcola che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30% del volume, pari al 50% del valore, del vino consumato nell'Unione. Inoltre, la carenza di manodopera e le difficoltà logistiche indotte dalla pandemia stanno mettendo sotto pressione i viticoltori e l'intero settore vitivinicolo. Per il prossimo raccolto i viticoltori si trovano ad affrontare difficoltà crescenti: prezzi bassi, consumi ridotti, difficoltà di trasporto e di vendita.
- (4) Inoltre, la situazione del mercato del vino dell'Unione aveva già registrato un peggioramento nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia eccezionale del 2018 e il calo generale del consumo di vino nell'Unione. Inoltre l'applicazione di dazi supplementari all'importazione sui vini dell'Unione da parte degli Stati Uniti d'America, il più grande mercato di esportazione dell'Unione per il vino, ha danneggiato le esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo a un settore fragile, che non è più in grado di commercializzare o distribuire

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).